

CIRCOLO TENNIS BRINDISI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

NUOVO STATUTO SOCIALE

*(Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con verbale redatto da Notaio
nella seduta del 29 Maggio 2005)*

TITOLO 1 COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE

ART.1 - COSTITUZIONE

1. E' costituita l'Associazione Sportiva denominata "CIRCOLO TENNIS BRINDISI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"
2. L'Associazione é legalmente esistente dal 13.04.1961 essendo stata costituita ufficialmente in tale data con atto rogato dall'Avv. Corrado Scorsonelli, notaio in Brindisi e registrato il 27/04/1961 n. 21.

ART.2 - SEDE SOCIALE

L'Associazione ha sede in Brindisi alla Via Ciciriello n°1.

ART.3 - SCOPI

1. L'Associazione é senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
2. L'Associazione ha come finalit  la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso:
 - A) La partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato Nazionale individuale od a squadre; ovvero:
 - B) La partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.
3. L'Associazione si impegna a svolgere almeno una delle attivit  agonistiche sopra indicate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
4. L'Associazione curer  lo svolgimento di attivit  didattica per l' avvio, l' aggiornamento ed il perfezionamento della pratica sportiva tennistica dilettantistica
5. L'Associazione ha, inoltre, tra le sue finalit , l'organizzazione di attivit  sportive in genere, sociali culturali e ricreative, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

ART.4 - COLORI SOCIALI

1. L'emblema del Circolo reca "LE COLONNE TERMINALI DELLA VIA APPIA" su campo azzurro.
I colori sociali sono il bianco e azzurro.

ART.5 - DURATA

La durata dell'Associazione é illimitata.

ART.6 - AFFILIAZIONE ALLA F.I.T.

- 1.L'Associazione   affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) della quale esplicitamente, per se e per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonch  la normativa del C.O.N.I.
- 2.L'Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati, ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati , oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.

ART. 7 - RICONOSCIMENTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

1. L'Associazione   riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della F.I.T., per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi ed ad apportare al presente Statuto le modificazioni che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

TITOLO II

ART.8 - ORGANI SOCIALI

1. Gli organi sociali sono:
 - A)-L'Assemblea;
 - B)-Il Presidente;
 - C)-Il Consiglio di Amministrazione;
 - D)-Il Collegio Sindacale;
 - E)-Il Collegio dei Probiviri.
2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

ART. 9 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea degli Associati è sovrana; è convocata in seduta ordinaria e straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso inviato agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione, nonché, nel medesimo termine, mediante affissione dell'avviso predetto presso la sede sociale
2. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il quarto mese di ciascun anno.
4. L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione, ad iniziativa dello stesso Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale, o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati, aventi diritto.

ART. 10 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 1. del successivo art.14.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno prese a maggioranza di voti. Ogni socio, regolarmente convocato e presente, ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe.

ART. 11 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
 - A) In prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto;
 - B) In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, aventi diritto al voto.
2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.
3. L'Assemblea è presieduta da un socio a tal fine designato dalla stessa Assemblea.

ART.12 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:
 - A) Approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività dell'anno trascorso;
 - B) Eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri;
 - C) Approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo;
 - D) Approvare i programmi dell'attività da svolgere;
 - E) Determinare l'ammontare delle quote di iscrizione e dei contributi mensili degli associati;
 - F) Emanare regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
 - G) Decidere su tutte le questioni che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati.
2. Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:
 - A) Deliberare le modificazioni statutarie;
 - B) Deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare i liquidatori;
3. Le proposte degli associati debbono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

ART. 13 - APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno di voti espressi.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:

A) In prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli associati aventi diritto al voto;

B) In seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un quarto di tutti gli associati aventi diritto al voto.

3. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'Associazione, previa affissione nei locali dell'Associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

ART. 14 - ELEGGIBILITA' - INCOMPATIBILITA'

1. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società od associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

2. I componenti del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri non possono rivestire altre cariche associative.

3. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. I Componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili..

ART.15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione é composto da nove consiglieri

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, l'Addetto al Patrimonio, il Maestro di casa ed il Direttore Tecnico; questi ultimi due possono essere nominati anche tra i soci ordinari non consiglieri. In tal caso il Direttore Tecnico ed il maestro di casa parteciperanno alle riunioni del Consiglio Direttivo con solo voto consultivo.

3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

ART.16 - ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è competente in ordine all'organizzazione dell'Associazione ed alla gestione amministrativa, tecnica, sociale e culturale della stessa.

Tra l'altro il Consiglio di Amministrazione:

A) Predispone il rendiconto preventivo, quello consuntivo, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere, da sottoporre all'Assemblea;

B) Stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;

C) Esegue le deliberazioni dell'Assemblea;

D) Amministra il patrimonio associativo, gestisce l'Associazione e decide tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea ed in particolare potrà:

1) Acquistare e vendere mobili, mobili registrati, immobili;

2) Stabilire le tariffe di uso delle installazioni sia sportive che ricreative in genere;

3) Contrarre mutui garantendoli sui beni dell'Associazione;

4) Consentire cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i conservatori dei RR. II. da responsabilità;

5) Transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge;

6) Autorizzare e compiere qualsiasi operazione bancaria, richiesta ed utilizzo di affidamenti sotto qualsiasi forma tecnica;

7) Nominare procuratori "AD NEGOTIA" per determinati atti o categoria di atti.

E) Delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati.

F) decide sull'accoglimento della richiesta di sospensione della quota associativa.

ART.17 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, con potere di firma degli atti e dei provvedimenti della stessa, coordina l'attività per il suo regolare funzionamento, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con obbligo di riferirne al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

2. Il Presidente convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne propone la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART.18- IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

ART.19 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati, sovrintende ai servizi di Segreteria.

ART.20 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere sovrintende alla gestione della cassa dell'Associazione ed alla contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e quello consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ART. 21 - ADDETTO AL PATRIMONIO

1. L'addetto al patrimonio verifica il buono stato manutentivo dei beni facenti parte del patrimonio dell'Associazione, la loro conformità alle norme di legge, programmando i necessari ed idonei interventi di conservazione e recupero, relazionandone al Consiglio di Amministrazione che adotterà i relativi provvedimenti.

2. L'addetto al patrimonio potrà avvalersi della collaborazione di altri soci, anche componenti del Consiglio di Amministrazione, previa nomina degli stessi da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART.22 - DIRETTORE TECNICO

1. Il Direttore Tecnico programma ed organizza l'attività sportiva dell'Associazione, da quella di avviamento allo sport a quella agonistica, tempestivamente relazionando al Consiglio di Amministrazione che assumerà le relative deliberazioni.

2. Il Direttore Tecnico potrà avvalersi della collaborazione di altri soci, anche componenti del Consiglio di Amministrazione, previa nomina degli stessi da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART.23 - MAESTRO DI CASA

1. Il maestro di casa programma ed organizza tutta l'attività sociale dell'Associazione, da quella ricreativa a quella culturale, sorvegliando il corretto andamento del servizio di Bar-Ristorazione, relazionando tempestivamente al Consiglio di Amministrazione che delibererà in merito.

2. Il Maestro di casa potrà avvalersi della collaborazione di altri soci, anche componenti del Consiglio di Amministrazione previa nomina degli stessi da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART.24 - IL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea tra gli associati che siano in possesso di idonei requisiti morali e professionali. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un membro effettivo, subentrano i supplenti in ordine di età.

2. I Sindaci durano in carica tre anni ed hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Collegio Sindacale:

A) Ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione all'Assemblea sui controlli effettuati;

B) Esplica le proprie funzioni in conformità con le norme del Codice Civile in quanto applicabili;

C) Deve comunicare per iscritto al Consiglio di Amministrazione, per i necessari provvedimenti, le irregolarità rilevate.

ART.25 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e che siano in possesso di idonei requisiti morali; gli stessi vengono eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci ed il collegio elegge nel suo seno a maggioranza il proprio Presidente. Il probiviro dimissionario o decaduto sarà sostituito dal primo dei non eletti

2. Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere in ordine ai ricorsi eventualmente proposti dai soci avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio di Amministrazione nei loro confronti, secondo quanto previsto dall'art. 38.

ART.26 - DIMISSIONI CONSIGLIERI

1. L'assenza ingiustificata di un componente alle sedute del Consiglio di Amministrazione per tre volte consecutive ne comporta automaticamente la decadenza.

2. Il Consigliere decaduto o dimissionario sarà sostituito dal primo dei non eletti. Ove i decaduti o dimissionari siano contemporaneamente più di quattro il Consiglio decade e deve, senza indugi, convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione; in mancanza, trascorsi dieci giorni dall'ultima decadenza o dimissione, la predetta convocazione avverrà ad impulso del Collegio Sindacale.

TITOLO III

ART. 27 - ASSOCIATI - ATLETI AGGREGATI

1. L'Associazione è composta dagli associati, ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente Statuto.
2. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando il diritto di recesso;
3. Può essere prevista la categoria di aggregati, composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore della Associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività e non hanno diritto di voto.

ART. 28 - AMMISSIONE ALLA ASSOCIAZIONE

1. L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
 - A) Presentazione della domanda da compilare secondo apposito modello e controfirmata da almeno due soci presentatori;
 - B) Pagamento delle quote d'iscrizione e pagamento mensile anticipato dei contributi associativi;
 - C) Accettazione senza riserve del presente Statuto;
 - D) Accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione; quest'ultimo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento;
 - E) In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il predetto termine, essa deve intendersi respinta.
2. La domanda dovrà rimanere affissa nell'albo pretorio del Circolo per almeno 10 giorni prima di essere esaminata dal Consiglio di Amministrazione;
3. Il Consiglio di Amministrazione può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti.

ART. 29 - FAMILIARI DEI SOCI

1. I familiari dei soci (coniuge e figli conviventi ed a carico) hanno diritto di utilizzare le strutture del Circolo solo nel rispetto delle norme disciplinari che regolano la vita dell'Associazione e non hanno diritto di voto.
2. I figli al compimento del diciottesimo anno di età, che godono di un proprio reddito, pur se conviventi con il capofamiglia che vogliono assumere lo status di socio, hanno l'obbligo di pagare la quota associativa annuale, senza dover versare la tassa di iscrizione; tale obbligo decorrerà a partire dal mese successivo a quello di scadenza della presentazione della prima dichiarazione dei redditi.
3. I familiari dei soci hanno diritto di utilizzare le strutture dell'Associazione solo nel rispetto delle norme disciplinari che regolano la vita del sodalizio.
4. I figli di età inferiore ai dieci anni possono sostare nelle strutture dell'Associazione solo se accompagnati da un familiare o da persona di fiducia.
5. Ai familiari del socio si applicano tutte le norme del presente Statuto e dei regolamenti.

ART.30 - TESSERAMENTO ALLA F.I.T.

1. Tutti gli associati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell'Associazione

ART.31 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA ASSOCIAZIONE

1. La qualifica di associato si perde:
 - A) Per dimissioni presentate per iscritto; in tal caso il socio non è esonerato dal pagamento della quota associativa annuale relativa all'anno della domanda, fino al 31 dicembre;
 - B) Per morosità;
 - C) Per radiazione, pronunciata dal Consiglio di Amministrazione per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto od ai regolamenti, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.
2. Il provvedimento è comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART.32 - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

1. I soci che per ragioni di lavoro sono costretti a risiedere fuori sede e a non poter frequentare le strutture sociali associative, a loro richiesta, sono esonerati dal pagamento delle quote dovute per tutta la durata dell'impegno.
2. Gli interessati hanno l'obbligo di corredare la richiesta di sospensione con idonea documentazione.
3. La sospensione vale per un periodo di tre anni consecutivi scaduto il quale il socio ed il suo nucleo familiare perdono ogni diritto nei confronti dell'Associazione.

TITOLO IV

ART.33 - FONDO COMUNE - ENTRATE

1. Il fondo comune è costituito:
 - A) Dalle quote di partecipazione degli associati e dai versamenti effettuati dagli stessi a titolo di quota d'iscrizione;
 - B) Da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla Associazione;
 - C) Dai trofei aggiudicati definitivamente nelle gare e nelle competizioni a squadre.
2. Le entrate annuali della Associazione sono costituite:
 - A) Dai contributi degli associati e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
 - B) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

ART.34 - CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI

1. Ogni associato deve versare i contributi annuali stabiliti dalla Associazione, con versamento mensile anticipato;
2. Gli associati che si siano arretrati nel pagamento delle quote mensili, ove nei dieci giorni successivi al ricevimento di apposito invito scritto, non provvedano a regolarizzare la loro posizione contributiva, sono dichiarati dal Consiglio di Amministrazione sospesi da ogni diritto associativo.
3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre sei mesi comporta la radiazione dall'Associazione dell'associato moroso, deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
4. Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

ART.35 - RENDICONTO CONSUNTIVO E RENDICONTO PREVENTIVO

1. L'esercizio della Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente della Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio relativo all'anno precedente.
3. Entro il 30 novembre egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.
4. I rendiconti devono restare depositati, a disposizione degli associati che abbiano motivo di interesse alla consultazione, presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.
5. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 20/9/1973 N. 600, e devono restare affissi presso la sede dell'Associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

ART.36 - REINVESTIMENTO DEGLI AVANZI DI GESTIONE

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3.
2. Durante la vita della Associazione è vietato distribuire agli associati, anche in forme indirette, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO V

ART.37 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Sia la F.I.T., sia l'Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 38 e 39 indipendentemente l'una dall'altra.

ART.38 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA ASSOCIAZIONE

1. I provvedimenti disciplinari, che può adottare il Consiglio di Amministrazione nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono:
 - A) Ammonizione;
 - B) Sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
 - C) Radiazione.
2. Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato
3. Quest'ultimo potrà proporre ricorso al Collegio dei Probiviri avverso il provvedimento disciplinare, nel termine di 15 gg. dalla comunicazione dello stesso.
4. Nel caso in cui il socio si avvarrà di tale facoltà, nei 30 gg. decorrenti dalla comunicazione di conferma del provvedimento adottata dai Probiviri, potrà comunque proporre opposizione allo stesso rimettendo il giudizio all'arbitro amichevole compositore previsto dall'art. 41.

5. La presentazione del ricorso sia (eventuale) al Collegio dei Probiviri, sia all'arbitro, non sospende l'efficacia del provvedimento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 39 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA F.I.T.

1. Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
 - A) della Associazione;
 - B) degli Amministratori della Associazione;
 - C) dei tesserati F.I.T. della Associazione.

ART. 40 - RESPONSABILITA' DELLA ASSOCIAZIONE PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA F.I.T.

1. La Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.

ART. 41 - ARBITRO

1. Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che dovessero sorgere con l'Associazione e fra di loro, per motivi dipendenti dalla vita associativa.
2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere la risoluzione delle controversie al giudizio di un arbitro amichevole compositore, anche non socio, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi.

ART. 42 - VINCOLO DI GIUSTIZIA - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. L'Associazione, dal momento della affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione alla Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei Regolamenti della F.I.T.

TITOLO VI SCIoglimento

ART. 43 - OBBLIGHI DI CARATTERE ECONOMICO

1. L'Associazione, al momento della messa in liquidazione è tenuta al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

ART. 44 - INDISPONIBILITA' DEL PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE

1. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di quota d'iscrizione ed associativa nonché a titolo elargitorio e di liberalità .
2. In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo dell'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre Associazioni sportive con finalità analoghe.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 45

1. L'entrata in vigore del presente Statuto determina automaticamente la decadenza di ogni e qualsiasi forma di vantaggio o privilegio attribuito ai soci, in dipendenza di precedenti norme statutarie, regolamentari ovvero di deliberazioni di precedenti organismi associativi, senza diritto di rivalsa di alcuna pretesa da parte dei soci nei confronti dell'Associazione e viceversa.

ART. 46

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle Leggi speciali.